



15.08.2018

---

# Modifica dell'ordinanza sull'IVA (OIVA)

## Spiegazioni

---

### 1. Situazione iniziale

Dal 2019 le imprese di vendita per corrispondenza saranno assoggettate all'imposta se con gli invii esenti dall'imposta sull'importazione (piccoli invii)<sup>1</sup> realizzano in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi all'anno (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA). Raggiunto questo limite, per le forniture dall'estero in territorio svizzero il luogo della fornitura non è più considerato sito all'estero bensì in territorio svizzero e le cifre d'affari così realizzate soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. In questo modo si eliminano gli svantaggi concorrenziali legati all'IVA che le imprese che forniscono tali beni operando in Svizzera incontrano rispetto alle imprese di vendita per corrispondenza con rilevanti cifre d'affari che forniscono dall'estero in Svizzera. A tal fine è richiesta la creazione di nuove disposizioni d'esecuzione e l'adeguamento di quelle vigenti nell'ordinanza sull'IVA (OIVA).

Inoltre, la nuova disposizione di legge concernente l'inizio dell'assoggettamento delle imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero rende necessario un adeguamento della procedura di rimborso.

### 2. Punti essenziali del progetto

L'ordinanza precisa che le imprese di vendita per corrispondenza che saranno ora assoggettate all'imposta in Svizzera in ragione del loro grosso volume di invii transfrontalieri esenti dall'imposta sull'importazione dovranno riscuotere l'IVA su tutte le loro forniture di beni trasportati o spediti. Se in questi casi è dovuta l'imposta sull'importazione, questa potrà essere dedotta come imposta precedente secondo le regole usuali. Inoltre, il nuovo testo dell'ordinanza vuole garantire che le suddette imprese di vendita per corrispondenza non possano applicare il metodo delle aliquote saldo.

Il periodo determinante per la procedura di rimborso corrisponde come finora a un anno civile. Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero ma che durante l'anno hanno acquistato prestazioni in Svizzera e che, nel corso dello stesso anno, devono assoggettarsi all'IVA per aver fornito, per la prima volta, una prestazione sul

---

<sup>1</sup> Art. 53 cpv. 1 lett. a della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS **641.20**) in combinato disposto con art. 1 cpv. d dell'ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (RS **641.204**).

territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b LIVA), potranno ora richiedere il rimborso per le prestazioni che sono state loro fatturate prima dell'inizio del periodo di assoggettamento.

### 3. Commento alle singole disposizioni

#### Art. 4a

*Capoverso 1:* l'articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA stabilisce unicamente che in caso di fornitura di un bene dall'estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero se grazie ai beni forniti, che in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante sono esenti dall'imposta sull'importazione (piccoli invii), si realizza una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi. La legge lascia però in sospeso il momento esatto in cui il raggiungimento di tale limite esplica i suoi effetti. L'ordinanza d'esecuzione, invece, lo specifica: il luogo della fornitura di piccoli invii è considerato sito all'estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi. A partire dal mese successivo, l'impresa è assoggettata all'imposta in Svizzera e deve fatturare tutti i piccoli invii destinati alla clientela svizzera come forniture sul territorio svizzero. Senza questa regola, le imprese di vendita per corrispondenza dovrebbero indicare con precisione quale fornitura ha permesso loro di raggiungere il limite della cifra d'affari e con la fornitura successiva dovrebbero fatturare per la prima volta l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Trasferendo il luogo della fornitura solo a partire dal mese successivo, è invece sufficiente che l'impresa sappia in quale mese ha raggiunto il limite della cifra d'affari con forniture di piccoli invii. Anche con questa semplificazione l'impresa deve però stabilire separatamente la cifra d'affari realizzata grazie ai piccoli invii. Se l'inizio dell'assoggettamento dovesse essere pianificabile in anticipo, secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA l'impresa di vendita per corrispondenza può assoggettarsi volontariamente. Tuttavia, non appena il limite della cifra d'affari concernente i piccoli invii viene raggiunto, il diritto di determinare se l'invio sia assoggettato all'imposta sull'importazione o all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero derivante dalla disposizione summenzionata decade.

Anche le imprese che sono già contribuenti in Svizzera in base ad altre prestazioni devono riscuotere l'imposta sui piccoli invii esenti dall'imposta sull'importazione provenienti dall'estero e destinati al territorio svizzero nel momento in cui grazie a essi realizzano una cifra d'affari che raggiunge il limite di 100 000 franchi.

*Capoverso 2:* se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA, è considerato sito in territorio svizzero non solo il luogo della fornitura di piccoli invii, ma in generale quello di tutte le forniture di beni trasportati o spediti dalla stessa impresa provenienti dall'estero e destinate al territorio svizzero. L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero deve dunque essere versata sia per i piccoli invii che per gli invii che soggiacciono all'imposta sull'importazione. L'impresa contribuente deve importare i beni a proprio nome e figura come importatore. Da parte sua, dall'inizio dell'assoggettamento l'impresa può in linea di principio dedurre l'imposta sull'importazione e tutte le imposte precedenti versate nell'ambito della sua attività imprenditoriale sul territorio svizzero.

*Capoverso 3:* l'articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA non si pronuncia nemmeno sul momento a partire dal quale il luogo della fornitura è nuovamente da considerarsi sito all'estero poiché la cifra d'affari realizzata con piccoli invii è inferiore al limite stabilito. Poiché l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LIVA stabilisce che l'assoggettamento per le imprese estere termina alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero, il capoverso 3 sancisce che anche il luogo della fornitura rimane sito in territorio svizzero fino alla fine dell'anno civile in cui il fornitore della prestazione non raggiunge più il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi con forniture di piccoli invii. Pertanto, anche se già nel corso dell'anno si constata che il limite della cifra d'affari realizzata con piccoli invii non verrà raggiunto, le cifre d'affari realizzate fino alla fine dell'anno rimangono assoggettate all'imposta.

*Capoverso 4:* solamente l'impresa di vendita per corrispondenza può constatare quando le forniture di piccoli invii non permettono più di raggiungere il limite della cifra d'affari. L'AFC non è in grado di effettuare tale constatazione, in quanto i piccoli invii e gli invii soggetti all'imposta sull'importazione sono dichiarati in un unico importo. Pertanto, nel momento in cui l'impresa non raggiunge più la cifra d'affari determinante, deve comunicarlo per iscritto all'AFC. Se l'impresa non è assoggettata all'imposta per altre prestazioni, l'AFC provvede a cancellarla dal registro dei contribuenti IVA. Conformemente all'articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA, l'impresa è inoltre libera di assoggettarsi all'obbligo fiscale e di continuare a considerare le forniture di beni dall'estero come forniture effettuate sul territorio svizzero. Se l'impresa tuttavia non si annuncia presso l'AFC, il capoverso 4 garantisce che l'impresa di vendita per corrispondenza rimanga debitrice dell'imposta sull'importazione e dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e che le conseguenze fiscali non subiscano modifiche a posteriori nel caso in cui venga stabilito che l'impresa non ha raggiunto il limite della cifra d'affari già da molto tempo. In caso contrario, sussisterebbe il rischio che l'impresa debba in seguito rimborsare tutte le imposte precedenti mentre, visto l'articolo 27 capoverso 2 LIVA, rimarrebbe debitrice dell'imposta sulla cifra d'affari.

#### *Art. 77 cpv. 2 lett. f*

*Lettera f:* se la fornitura di beni trasportati o spediti dall'estero in territorio svizzero soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 LIVA, l'imposizione deve essere effettuata secondo il metodo di rendiconto effettivo. Se fosse possibile applicare il metodo delle aliquote saldo, per i beni esenti dall'imposta sull'importazione sarebbero computabili imposte precedenti forfettarie mai riscosse. In questo modo, nelle casse della Confederazione confluirebbe solamente un quarto dell'IVA a carico dei consumatori. I fornitori esteri risulterebbero così fortemente privilegiati rispetto ai loro concorrenti svizzeri.

#### *Art. 154*

*L'articolo 154* è stato riformulato in modo tale che le imprese senza sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero che, a partire dal momento in cui eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero, sono assoggettate all'imposta (art. 14 cpv. 1 lett. b LIVA), possano far valere attraverso la procedura di rimborso le imposte precedenti fatturate prima dell'inizio dell'assoggettamento.

Il periodo di rimborso corrisponde a un anno civile (*cpv. 1*) come finora. Secondo l'attuale articolo 151 paragrafo 1 lettera b OIVA, le imposte precedenti fatturate prima dell'inizio dell'assoggettamento non possono essere fatte valere attraverso la procedura di rimborso, in quanto la fornitura di prestazioni in territorio svizzero esclude in linea di principio l'applicazione della procedura di rimborso per tutto l'anno civile. Ora le imprese estere che acquistano prestazioni in territorio svizzero potranno presentare una richiesta di rimborso per le imposte precedenti fatturate fino all'inizio dell'assoggettamento. La richiesta deve essere presentata all'AFC unitamente al primo rendiconto (*cpv. 2*). In questo modo si evita che le imposte precedenti vengano fatte valere doppiamente, sia nella richiesta di rimborso, sia nel rendiconto IVA.

Questo tipo di rimborso pro rata è importante unicamente all'inizio dell'assoggettamento di un'impresa estera. La questione del rimborso alla fine dell'assoggettamento non si pone, in quanto l'assoggettamento per le imprese senza sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero termina alla fine dell'anno civile in cui esse eseguono per l'ultima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 2 lett. b LIVA).

#### *Art. 166b*

La disposizione transitoria intende chiarire chi è contribuente già a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA. Determinante è la cifra d'affari realizzata con la fornitura di piccoli invii nel corso dell'anno precedente. Se la cifra d'affari realizzata nel 2018

è di almeno 100 000 franchi ed è presumibile che il fornitore eseguirà anche nel 2019 simili forniture, l'assoggettamento decorre dal 1° gennaio 2019.

#### **4. Ripercussioni**

Con le sue disposizioni d'esecuzione, l'ordinanza precisa quanto disciplinato dalla legge. Non ha pertanto nessuna ripercussione sull'economia e sulle finanze federali che non sia correlata all'attuazione della relativa legge (cfr. messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2015<sup>2</sup> concernente la revisione parziale della legge sull'IVA).

---

<sup>2</sup> FF 2015 2161